

REGOLAMENTO
RECANTE DISPOSIZIONI SUI PROCEDIMENTI DI
SELEZIONE PER L'ACCESSO ALL'IMPIEGO A
TEMPO INDETERMINATO
NELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA
SAPIENZA” NELLE CATEGORIE DEL
PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

Emanato con D.D. n. 577 del 24.7.2006

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	2
Art. 2 - Principi generali.....	2
Art. 3 - Programmazione delle assunzioni.....	2
Art. 4 - Modalità di accesso.....	2
Art. 5 - Prova preselettiva.....	3
Art. 6 - Requisiti per l'accesso.....	3
Art. 7 - Bandi di concorso.....	4
Art. 8 - Tassa concorso.....	4
Art. 9 - Prove d'esame.....	5
Art. 10 - Titoli valutabili.....	5
Art. 11 - Commissione esaminatrice.....	6
Art. 12 - Graduatorie di merito.....	6
Art. 13 - Disposizioni finali.....	6

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 del Decreto Leg.vo 165/2001, del co.109 dell'art. 17 della L. 127/1997 e ssmm e di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Università per il quadriennio 2002/2005, disciplina attraverso il presente regolamento le modalità di accesso alle varie categorie dei ruoli del personale tecnico e amministrativo dell'Università.

Art. 2 - Principi generali

1. Le procedure concorsuali si svolgono con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, mediante l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali e attitudinali richiesti dalla posizione da ricoprire, e mediante la composizione delle Commissioni giudicatrici formate secondo i criteri di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/01.

Art. 3 - Programmazione delle assunzioni

1. Le assunzioni di personale sono effettuate nell'ambito della programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo rapportate alle funzioni identificate con l'assetto organizzativo e in riferimento ai progetti e ai piani di sviluppo dell'Università e nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.

Art. 4 - Modalità di accesso

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia, ed in particolare dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, avvengono secondo modalità volte all'accertamento della professionalità e dell'attitudine riferite alle caratteristiche del posto che s'intende ricoprire, mediante le procedure di seguito specificate.
2. In relazione alle diverse categorie del personale tecnico e amministrativo, le modalità di reclutamento sono:
per l'accesso alla Categoria B:
 - mediante selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente, che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;
 - mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 12/3/1999 n. 68;
 - mediante la procedura del concorso per titoli ed esami, con esclusivo riferimento alla Categoria B – Posizione economica B3, per la quale sono previsti, oltre alla scuola dell'obbligo, ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività lavorativa;

per l'accesso alle Categorie C, D ed EP:

-
- mediante la procedura del concorso per esami ovvero per titoli ed esami;
3. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alle categorie B3 – C – D – EP, è fatta comunque salva la disciplina di cui all'art. 7 comma 2° della legge 12/3/1999 n. 68.
 4. L'accesso può avvenire anche, previa convenzione, mediante utilizzazione di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi da altre Università o Istituti di istruzione universitaria statale o altra Pubblica Amministrazione.

Art. 5 - Prova preselettiva

1. Nei bandi di concorso per l'accesso alle categorie B, C, D e EP le prove d'esame, nei casi in cui il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e efficiente svolgimento delle procedure concorsuali, potranno essere precedute secondo quanto previsto nei bandi stessi:
 - da una preselezione per titoli
ovvero
 - da forme preselettive attuate mediante la somministrazione di test a risposta multipla e/o a risposta sintetica volti ad indagare in riferimento alla posizione oggetto della selezione:
il livello di cultura generale e/o
le capacità di analisi, sintesi, logicità del ragionamento, soluzione dei problemi e/o
le abilità logico-matematiche, espressivo-linguistiche e/o
le conoscenze tecnico-professionali riferite al profilo messo a concorso.
- Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
2. Fatti salvi i compiti spettanti alla Commissione esaminatrice, per la preselezione è possibile anche il ricorso all'ausilio di società qualificate e di enti esterni specializzati in selezione del personale.
 3. Coloro che abbiano prestato almeno un anno di servizio con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato presso La Sapienza, a norma dell'art. 19 del CCNL 9.8.2000 del Comparto Università, come successivamente modificato dall'art. 6 del CCNL 27.1.2005, con inquadramento nella categoria messa a concorso, nel corso dei tre anni precedenti l'emanazione del bando di concorso cui abbiano titolo per la partecipazione, sono ammessi direttamente alle prove d'esame.

Art. 6 - Requisiti per l'accesso

1. Le assunzioni di personale amministrativo e tecnico tramite l'accesso dall'esterno alle varie categorie di personale presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", fermi restando i requisiti generali previsti dalle norme vigenti in materia ed in particolare dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, avvengono sulla base del possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole o istituti statali, parificati o legalmente riconosciuti:

Categoria B ([rettifica con D.D. n. 100/2010 del 26/04/2010](#))

- Diploma di istruzione secondaria di primo grado.
- Per la partecipazione alle procedure selettive, per la categoria B, posizione economica B1, per la quale è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 28.02.1987, n.56 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per l'accesso alla categoria B, posizione economica B3 anziché iniziale B1, è possibile il reclutamento a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami qualora oltre il diploma di istruzione secondaria di primo grado siano previsti requisiti professionali specifici comprovati dal possesso del diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n.845/78 o titolo equiparabile se rilasciato ai sensi di leggi precedenti ovvero esperienza professionale attinente al profilo messo a concorso. Con riferimento alla specificità delle mansioni da svolgere il bando può prevedere il diploma di istruzione secondaria di I grado più diploma di corso professionale specifico o dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro (Enti pubblici o privati, Aziende e P.A.) sulla competenza professionale acquisita durante l'esperienza lavorativa e relativa alla attività da svolgere.

Categoria C

- Diploma di istruzione secondaria di II grado.

Categoria D

- Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o secondo le modalità previste dallo stesso D.M. (LS), ed eventuali requisiti professionali in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa
- ovvero, laurea triennale (L) prevista dal D.M. 509/99 con esperienza lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato presso pubbliche amministrazioni pertinente al posto messo a concorso di durata pari ad almeno un biennio.

Categoria EP

- Diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del D.M. 509/1999 o secondo le modalità previste dallo stesso D.M. (LS) e abilitazione professionale. L'abilitazione professionale può essere sostituita da particolare qualificazione professionale specifica attinente al ruolo richiesto e ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale e/o da titoli post-universitari;
- Ovvero laurea triennale (L) prevista dal D.M. 509/99 e particolare qualificazione professionale derivante da esperienza lavorativa prestata con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato presso pubbliche amministrazioni pertinente al posto messo a concorso di durata pari ad almeno un triennio.

Nei limiti di quanto sopra stabilito, i bandi di concorso prevederanno gli eventuali specifici titoli di studio richiesti per l'accesso, in relazione all'area professionale ed alle caratteristiche del posto da ricoprire, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali richiesta in particolari funzioni professionali, dalla normativa vigente.

Art. 7 - Bandi di concorso

1. I concorsi sono indetti con provvedimento del Direttore Amministrativo, in esecuzione dei provvedimenti di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Del bando di concorso è data notizia mediante avviso sulla G.U. sezione Concorsi ed esami; lo stesso è pubblicato, per tutta la durata utile, mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università nonché mediante inserimento sul sito Web dell'Università www.uniroma1.it. E' facoltà dell'Università integrare tali forme di pubblicità con altri mezzi, se ritenuto opportuno, per garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2. Dalla data di pubblicazione dell'avviso del concorso sulla Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. I bandi di concorso indicano:
 - la categoria e l'area di inquadramento, e il numero di posti da ricoprire;
 - la tipologia del procedimento di selezione;
 - il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - la menzione dell'obbligo del versamento del contributo di cui all'art. 8;
 - i requisiti soggettivi generali e particolari, culturali e professionali, richiesti per la partecipazione;
 - l'eventuale indicazione delle categorie cui la legge riserva una percentuale dei posti messi a concorso
 - le materie, la sede e il diario delle prove selettive;
 - le categorie di titoli valutabili ai fini della selezione, nonché il punteggio massimo attribuito alle medesime, nel caso di concorso per titoli ed esami;
 - la votazione minima richiesta per l'ammissione alla prova orale e per il superamento della stessa;
 - i titoli che danno luogo a precedenza, ovvero preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione;
 - le modalità di comunicazione ai candidati del diario e della sede delle prove;
 - i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e per l'approvazione della stessa;
 - le modalità per l'assunzione in servizio;
 - i termini di validità della graduatoria formulata in seguito all'espletamento delle procedure concorsuali;
4. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, previsti dai bandi, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5. In ossequio ai principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa nonché per favorire la più ampia partecipazione alle selezioni, i bandi possono prevedere la possibilità di iscrizione on line disciplinandone le modalità nel rispetto della vigente normativa; tale previsione potrà essere attuata anche attraverso convenzioni con enti pubblici o privati.
6. I bandi di concorso debbono espressamente richiamare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Tassa concorso

1. In attuazione del co. 4 dell'art. 43 della L. 449/1997 i candidati sono tenuti a versare, con le modalità previste dal bando di concorso, un contributo, non rimborsabile, pari a €26,00 intestato all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" indicando obbligatoriamente la causale: "contributo per la partecipazione al concorso", specificando il numero di provvedimento di indizione dello stesso. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione a pena di esclusione.

Art. 9 - Prove d'esame

(rettificato con D.D. n. 312/09 del 12/10/2009)

1. Il programma e i contenuti delle prove d'esame indicati nei bandi sono finalizzati all'accertamento della cultura generale e specifica e alla verifica della preparazione teorico - pratica dei candidati, in relazione alle competenze specifiche del posto messo a concorso.
2. Le prove di esame consistono in una prova scritta, a carattere teorico o teorico-pratico, articolata in elaborati o quesiti a risposta sintetica o quiz a risposta multipla ovvero prove pratiche, prove pratico-attitudinali e prove orali, articolate come segue:

Categoria B:

- posizione economica B1: una prova scritta o pratica e un colloquio;
- posizione economica B3: una prova scritta o pratico-attitudinale e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratico-attitudinale una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Categoria C:

- Una prova scritta o pratica e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta o pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

Categoria D, EP:

- Una prova scritta, eventualmente anche a contenuto teorico-pratico, e una prova orale. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta/pratica una votazione di almeno 21/30 o equivalente. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30 o equivalente.

3. Per i concorsi relativi alle categorie C, D, ed EP, i bandi di concorso prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e della applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra quelle indicate nel bando. I livelli di conoscenza e le modalità del relativo accertamento saranno commisurati al livello del posto a concorso.

Art. 10 -Titoli valutabili

1. Nei concorsi per titoli ed esami il punteggio massimo attribuibile ai titoli previsto nel bando dovrà essere compreso tra il 20% ed il 50 % del punteggio complessivo a disposizione.
2. Nei concorsi per l'accesso alle Categorie B3 e C, sono valutabili le seguenti categorie di titoli:
 - titolo di studio con esclusivo riferimento a quello previsto per la partecipazione al concorso, tenuto conto della valutazione o del giudizio riportato. Esclusivamente per l'accesso alla categoria C, è prevista la possibilità della valutazione di eventuale diploma universitario nonché dei diplomi universitari non riconosciuti come lauree triennali;
 - attività di lavoro subordinato o parasubordinato prestato presso pubbliche amministrazioni o presso soggetti privati, inerente il profilo professionale richiesto dal bando; particolare riconoscimento viene attribuito ai sensi dell'art. 6 del vigente CCNL, al servizio reso a tempo determinato presso la Sapienza;
 - idoneità in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella messa a concorso; particolare riconoscimento può essere attribuito alle idoneità in selezioni presso le Università.
3. I bandi di concorso per l'accesso alle Categorie D ed EP, in relazione al posto da ricoprire, dovranno prevedere almeno tre delle seguenti categorie di titoli:
 - titolo di studio, tenuto conto della durata del corso di studi e della valutazione o del giudizio riportato;
 - attività di lavoro subordinato o parasubordinato prestata presso pubbliche amministrazioni o presso privati ovvero nell'ambito di attività professionali imprenditoriali, commerciali o artigianali svolte in proprio nel rispetto delle norme che disciplinano le suddette attività, inerenti il profilo professionale richiesto dal bando. Particolare riconoscimento viene attribuito ai sensi dell'art. 6 del vigente CCNL, al servizio reso a tempo determinato presso la Sapienza;
 - titoli professionali specificamente attinenti alla qualificazione richiesta per il posto messo a concorso (particolari incarichi di responsabilità, attività e incarichi di insegnamento, abilitazioni);
 - titoli culturali (diplomi di specializzazione, frequenza a corsi di formazione e aggiornamento con giudizio finale, titoli di studio diversi da quello richiesto dal bando, dottorato di ricerca, master, ecc.);
 - pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali;
 - idoneità in concorsi banditi da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella messa a concorso; particolare riconoscimento può essere attribuito alle idoneità in selezioni presso le Università.

Art. 11 - Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate con decreto del Direttore Amministrativo e sono composte da esperti nelle materie oggetto delle prove, scelti tra i dipendenti dell'Amministrazione o estranei alla stessa.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 del decreto Leg.vo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono farne parte i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo e coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali.
3. Nel rispetto di tali principi, le Commissioni sono composte come indicato di seguito. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente inquadrato in Categoria non inferiore alla C.
 - nei concorsi per l'accesso alle Categorie B e C: da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore alla D o categoria equiparabile, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame, inquadrati in categoria D o superiore.
 - nei concorsi per l'accesso alla Categoria D: da un dipendente inquadrato in categoria non inferiore ad EP, o categoria equiparabile, in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove d'esame inquadrati in categoria D o superiore.
 - nei concorsi per l'accesso alla Categoria EP: da un dirigente in qualità di presidente e da due esperti delle materie oggetto delle prove di esame inquadrati in categoria EP o superiore.
4. Alle Commissioni, come sopra composte possono essere affiancati degli esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti, la Commissione terrà conto in sede di attribuzione del punteggio della prova orale.
5. Possono essere individuati membri supplenti che intervengono in caso di impedimenti gravi e documentati dei membri effettivi.

Art. 12 - Graduatorie di merito

1. La graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, è approvata con Decreto del Direttore Amministrativo, tenuto conto delle riserve stabilite dal DPR 487/94 e dalla legge 12/3/1999 n. 68 e è pubblicata mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nonché sul sito Web dell'Ateneo.
2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore sarà determinata dai titoli di preferenza previsti dall'art. 5 comma 4° del citato DPR 487/94 e ssmm.; in caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più giovane di età ai sensi della Legge 127 /1997 e ssmm.
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale all'albo ufficiale dell'Università, decorre il termine per eventuali impugnative.
4. L'Amministrazione si riserva la possibilità, nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei principi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche ed umane, di utilizzare le graduatorie di merito, per un periodo non superiore a 36 mesi dalla data di approvazione delle stesse, al fine di costituire ulteriori rapporti di lavoro a tempo indeterminato anche per la copertura di posizioni diverse da quelle oggetto del bando, fermo restando che deve trattarsi di posizioni di lavoro della medesima categoria ed area funzionale; la rinuncia all'eventuale invito a prendere servizio, per la copertura di dette posizioni, comporta l'esclusione dalla graduatoria.
5. Per lo stesso periodo di tempo l'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di utilizzare le graduatorie di cui sopra anche per assunzioni a tempo indeterminato ad orario ridotto nonché per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, nonché le norme in materia di reclutamento del personale contenute nel vigente C.C.N.L. del Comparto Università.